

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1383
Data di Arrivo		Data di Partenza	12/03/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Ai	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5C	<i>17</i>	<i>2013</i>	<i>AS</i>	<i>sb</i>

Oggetto	Sicurezza sul lavoro e Dlgs 81/08 - Per i piccoli datori di lavoro, valutazione rischi autocertificabile fino al 31 maggio.
----------------	--

Egredi Presidenti,


con la presente si rimette di seguito la nota del nostro Consulente del Lavoro inerente la Proroga del DVR per le Aziende sino 10 addetti:

“Si informa che, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto che istituisce le nuove procedure standardizzate, con la nota n. 2583 del 31 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che i **datori di lavoro** che occupano fino a **10 lavoratori** potranno **autocertificare** l’avvenuta valutazione del rischio, anziché redigere il vero e proprio DVR, solo fino al **31 maggio 2013**. Sembra dunque definirsi in modo più chiaro il **quadro cronologico** degli adempimenti in materia di valutazione dei rischi in azienda per i piccoli datori di lavoro, così come disciplinata dall’art. 29, comma 5 del DLgs. n. 81/2008. Infatti, con l’emanazione del decreto interministeriale del 30 novembre 2012, di concerto tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, sono state introdotte le nuove **procedure standardizzate** per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi riferibili ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori. Si ricorda che, nelle intenzioni del legislatore, lo scopo dell’applicazione delle procedure standard previste dall’art. 6, comma 8, lett. f) del DLgs. n. 81/2008 è di indicare il **modello di riferimento** sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo **aggiornamento**, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione, nonché elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Tali procedure, contenute in un apposito documento allegato al decreto interministeriale, sono utilizzabili, come stabilito nel medesimo provvedimento di legge, a partire dal **60° giorno** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 6 dicembre scorso), ovvero il **4 febbraio 2013**, “affiancando” di fatto la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, nuovamente prorogata al **30 giugno 2013** – rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2012 disposto dal DL n. 57/2012 – ai sensi del comma 388 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). Per effetto di quanto sopra l’autocertificazione è possibile fino al 3° mese dopo l’entrata in vigore del decreto. In seguito alla previsione di questa ulteriore proroga, il citato comma 5 dell’art. 29 del DLgs. n. 81/2008 prevede ora che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate in argomento, mentre, fino alla scadenza del **terzo mese successivo** all’entrata in vigore del predetto decreto interministeriale, e

comunque **non oltre il 30 giugno 2013**, gli stessi datori di lavoro hanno eventualmente la possibilità di **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi. Detto ciò, nella nota n. 2583/2013 il Ministero ha precisato che, poiché il decreto interministeriale entrerà in vigore il **6 febbraio 2013** – invece, a parere di alcuni, i 60 giorni scadono in data **4 febbraio**, in quanto il DM è stato pubblicato in GU n. 285 del 6 dicembre 2012 – e stante la proroga (per autocertificare) fino alla scadenza del **terzo mese successivo** alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, la possibilità per i predetti piccoli datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione **terminerà** dunque in data **31 maggio 2013**.”

Si prega di darne massima diffusione presso i vostri iscritti.

Distinti saluti.



F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo